



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 07/07/2020

### FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, afferma nel ricorso di aver stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate, senza ottenere il rimborso degli oneri non goduti in ragione dell'anticipata estinzione.

Proposto reclamo in data 2 gennaio 2020 per ottenere il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento con esito insoddisfacente, la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 1.227,93 (somma al netto dell'importo di € 122,83 a titolo di commissioni di gestione già riconosciuti) "ovvero in quella maggiore e/o minore somma che verrà accertata", di cui € 207,09 a titolo di "spese d'istruttoria", € 392,63 a titolo di "commissioni di attivazione" ed € 628,21 a titolo di "provvigioni intermediario del credito".

Chiede inoltre la corresponsione degli interessi legali a partire dalla data dell'estinzione anticipata e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 321.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata 49, svolge alcune considerazioni sul fatto che la sentenza '*Lexitor*' non sarebbe immediatamente trasponibile nelle legislazioni nazionali e che, d'altra parte, un'attenta analisi della stessa sentenza



porterebbe alla conclusione che in realtà non tutte gli oneri contrattuali sono rimborsabili, ma lo sono solo quelli di natura ricorrente.

Eccepisce nel merito la natura preliminare delle commissioni di attivazione e d'intermediazione e delle spese d'istruttoria, ed in ogni caso la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda il ristoro delle commissioni d'intermediazione. Riguardo le commissioni di gestione, afferma che gli oneri non maturati sono stati detratti in sede di conteggio estintivo applicando il criterio del costo ammortizzato come da principi contabili IAS/IFRS ed in conformità ai conteggi del piano di ammortamento sottoscritto ed accettato dal ricorrente in sede di stipula del contratto.

Svolte alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali, chiede in via principale il rigetto del ricorso e, in via subordinata, lo scomputo dell'importo di € 122,83 già rimborsato.

## DIRITTO

La controversia verte sulla questione concernente il diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del costo totale dello stesso, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In base alla documentazione prodotta, il contratto risulta sottoscritto il 21 luglio 2015 ed anticipatamente estinto dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo risulta l'abbuono di € 122,83 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di gestione ed uno storno di € 1.551,97 su € 4.131,97 per un TAN del 5,1% per interessi non maturati.

Sul contratto risulta l'intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Trattasi di intermediario ex art. 106. È stata versata anche copia dell'incarico di mediazione, conferito dal ricorrente e stipulato in data 21/7/2015, contestuale a quella di stipula del prestito.

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) e sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione nella decisione. Infatti, come recentemente precisato dal Collegio di Coordinamento, tale decisione esplica tutti i suoi effetti nel nostro ordinamento ed è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, “deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità”.

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste dal contratto ed oggetto di controversia, il Collegio rileva la natura *recurring* delle Commissioni di gestione, il cui rimborso è previsto anche dallo stesso “Piano annuale di rimborso”, allegato da parte della ricorrente, che ha altresì sottoscritto di averlo ricevuto; rileva, al contrario, la natura *up front* delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e delle commissioni di intermediazioni, tutte chiaramente riferibili alla fase che precede la conclusione del contratto.

Nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, si ottiene l'importo di € 779,50, che non coincide con la somma richiesta dalla ricorrente, in quanto questa ha applicato a tutti gli oneri il criterio *pro rata temporis*, calcolato come da tabella:

Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,56%

  

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese d'istruttoria				350,00	Upfront	37,56%	131,46		131,46
Commissioni di attivazione				663,60	Upfront	37,56%	249,25		249,25
Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	122,83	122,83	0,00
Commissioni d'intermediazione				1.061,76	Upfront	37,56%	398,80		398,80
<b>Totale</b>				<b>2.282,96</b>					<b>779,50</b>

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014)

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 779,50, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA